

## COMUNE DI DRUOGNO

### ART. 1

#### COMUNE DI DRUOGNO

1. Il comune di Druogno e' ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

### ART. 2

#### TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il comune di Druogno e' costituito dalle comunita' delle popolazioni e dai territori del capoluogo e delle frazioni di Coimo, Gagnone, Orcesco, Albogno nonche' delle localita' di Sasseggio, Sagrogno, Ca' Turbino, Bondi, Mozzio.

2. Il territorio del comune confina con quello dei comuni di Santa Maria Maggiore, Trontano e Masera.

3. Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato in Druogno che e' il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale e sono pubbliche salvo che nei casi previsti dal regolamento interno. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Con appositi avvisi affissi all'albo pretorio i cittadini verranno preventivamente informati della pubblicita' delle sedute ai sensi dell'art. 31, comma 8 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 .

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale puo' essere disposta dal consiglio comunale.

6. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati dal consiglio comunale.

7. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonche' i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale.

### ART. 3

#### ALBO PRETORIO

1. Il consiglio individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integrita' e la facilita' di

lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### ART. 4 FINALITA'

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunita', ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunita'.

#### ART. 5 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternita' e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi.

#### ART. 6 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettivita'.

#### ART. 7 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalita' il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 78, comma 2 del presente statuto, che dovra', altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuita' per particolari finalita' di carattere sociale, perseguite dagli enti.

## ART. 8

### ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed artigianali.

2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorita' definite dal consiglio comunale.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilita' della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamita'. In tale ambito favorisce e sostiene la formazione di gruppi di volontariato inseriti nella struttura locale di formazioni di protezione civile (antincendio boschivi ecc.).

5. Il sindaco, o suo delegato esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

## ART. 9

### SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune coordina le attivita' commerciali e favorisce l'organizzazione

razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro, così come promuove lo sviluppo delle attività turistiche locali.

3. La regolamentazione di quanto previsto nel presente articolo avviene tramite l'approvazione degli appositi piani di sviluppo delle diverse tipologie di vendita.

## ART. 10

### PROGRAMMAZIONE ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello stato e della regione, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

## ART. 11

### PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti costanti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'attività dell'ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblicità, in osservanza di quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia sulla base di programmi specifici e nel rispetto di quanto previsto dal capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## ART. 12 SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune, per la gestione dei servizi che, per la loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente, puo' disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. La materia viene prevista al titolo III della parte III del presente statuto.

## PARTE II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### TITOLO I ORGANI ELETTIVI

#### ART. 13 ORGANI

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

#### CAPO I

#### SEZIONE I

#### ART. 14 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunita', ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

#### ART. 15 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita la potesta' e le competenze previste dalla

legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

6. L'esercizio delle potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere delegato.

## ART. 16 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.

2. L'entita' ed i tipi di indennita' spettanti ai consiglieri, a seconda delle proprie funzioni ed attivita' sono stabiliti dal consiglio comunale nell'ambito di quanto previsto dalla legge.

## ART. 17 DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza e' pronunciata dal consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione, da parte del sindaco, all'interessato della proposta di decadenza, che puo' essere assunta d'ufficio da parte del consiglio o su proposta di qualunque elettore.

4. La decadenza deve essere pronunciata con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

## ART. 18 POTERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di

competenza del consiglio comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al comune.

#### ART. 19

#### DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui il consiglio comunale nella sua prima riunione ne prende atto.

2. Le dimissioni sono efficaci dalla data della loro presentazione.

3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto di cui ai precedenti commi.

#### ART. 20

#### CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano il consigliere comunale che e' stato eletto con il maggior numero di voti. Se tale numero di voti e' stato ottenuto da piu' di un consigliere, e' consigliere anziano quello fra essi con la maggiore anzianita' anagrafica.

#### ART. 21

#### GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati

nei consiglieri, non componenti la giunta.

## SEZIONE II IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 22 PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione al consiglio da parte del sindaco della giunta da esso nominata, alla discussione ed approvazione in un documento della proposta degli indirizzi generali di governo, alla nomina della commissione elettorale comunale.

2. Il sindaco convoca la prima adunanza del consiglio comunale neo-eletto al piu' presto dopo la proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, e' presieduta dal sindaco.

4. La seduta e' pubblica e la votazione e' palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente statuto.

6. Non si fa luogo alla comunicazione della giunta nominata dal sindaco, alla discussione ed approvazione in un documento della proposta degli indirizzi generali di governo, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri incompatibili o ineleggibili.

### ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale e' convocato dal sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° aprile al 31 luglio e dal 1° settembre al 30 novembre di ciascun anno.

3. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri in carica, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalita' di convocazione del consiglio ai sensi dell'art. 14 della legge 25.3.1993 n. 81 .

4. Ai fini della convocazione sono, comunque, ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, comma 2 lettera

b) della legge 8 giugno 1990 , n. 142 .

5. In caso d'urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

## ART. 24 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale e' stabilito dal sindaco, secondo le norme del regolamento.

## ART. 25 CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

## ART. 26 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### ART. 27

#### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata come previsto nel regolamento.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

4. I verbali della seduta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

#### ART. 28

#### PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### ART. 29

#### DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

#### ART. 30

#### COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale puo' articolarsi in commissioni consiliari a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza

per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita' dei lavori.

3. Le commissioni consiliari nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

4. Le commissioni consiliari hanno facolta' di chiedere l'intervento alla proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonche' del segretario comunale e dei responsabili degli uffici comunali.

5. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo consultivi.

## ART. 31 COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attivit  amministrativa del comune.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 , n. 570.

## ART. 32 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e della giunta, nelle materie di cui al capo I ed al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

2. La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazioni del regolamento.

## CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

### SEZIONE I ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

## ART. 33

## COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta e' l'organo di governo del comune.
2. La giunta e' composta dal sindaco e da due assessori.
3. Numero due assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri. Essi devono essere in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere, nonche' di documentati requisiti di prestigio, professionalita' e competenza amministrativa.
4. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

### ART. 34

#### ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del consiglio.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in un apposito documento degli indirizzi generali di governo.

### ART. 35

#### INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.

### ART. 36

#### DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. Il sindaco rimane in carica sino alla proclamazione del successore.
2. In caso di decesso, decadenza, rimozione, impedimento permanente del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo

consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di assessore il sindaco provvede alla nomina del successore e ne dà motivata comunicazione nella seduta successiva al consiglio comunale.

#### ART. 37 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il sindaco e la giunta comunale rispondono del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.

2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta e del sindaco non comporta obbligo di dimissioni;

3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

5. Se il sindaco non provvede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma. Vi provvede il prefetto, previa diffida.

6. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

7. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del consiglio e la conseguente nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

#### ART. 38 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco producono gli effetti previsti dall'art. 36 comma 2 del presente statuto.

2. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al segretario comunale.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili ed acquistano efficacia, determinando gli effetti previsti dall'art. 36 comma 2 dello statuto, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

#### ART. 39 DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco o di assessore prevista dalla normativa vigente in materia;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, con la stessa procedura prevista dall'art. 17 del presente statuto.

4. In caso di pronuncia di decadenza del sindaco si applica l'art. 36 comma 2 dello statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori il sindaco nomina i successori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

## ART. 40 REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'assessore può revocare uno od entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

2. Di dare atto che dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale lo statuto, appositamente modificato con il presente provvedimento, verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio di questo ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

## SEZIONE II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

### ART. 41 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA - VICE SINDACO

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della giunta, dopo la sua elezione.

5. Il vice sindaco e' l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. A tale funzione viene, di norma, designato nel documento programmatico.

6. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni esecutive del sindaco secondo l'ordine di anzianita', dato dall'eta', salva diversa indicazione espressa nel documento programmatico.

7. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

8. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

9. Il sindaco comunica al consiglio comunale le attribuzioni della giunta e le successive modifiche.

## ART. 42

### ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale, al sindaco agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

2. Riferisce al consiglio sulla propria attivita', con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

5. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

6. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da

- sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attivita' di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
  - f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  - g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
  - h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
  - i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
  - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui e' rimesso l'accertamento della regolarita' del procedimento;
  - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio.

7. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

8. Spetta inoltre alla giunta:

- a) approvare i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- b) determinare gli orari di apertura al pubblico, dei servizi e degli esercizi comunali.

## ART. 43

### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La giunta comunale e' convocata e presieduta dal sindaco o da chi lo sostituisce.

2. La giunta delibera con l'intervento della meta' piu' uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Tutte le deliberazioni della giunta sono assunte con votazione palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute della giunta puo' partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 33, comma 2 del presente statuto.

7. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

### CAPO III IL SINDACO

#### ART. 44 FUNZIONI

1. Il sindaco e' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attivita' degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalita' per l'elezione, i casi di incompatibilita' e di ineleggibilita' all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

#### ART. 45 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita' politico amministrativa del comune;

- c) coordina l'attivita' dei singoli assessori;
- d) puo' sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita' amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facolta' di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il consiglio comunale;
- h) puo' concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la giunta;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonche' le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- p) assume i provvedimenti previsti esplicitamente dalle leggi e regolamenti comunali;
- q) applica le sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, quando la loro applicazione sia di competenza del comune, nonche', per ogni ipotesi di violazione amministrativa, i provvedimenti cautelari o di riduzione in pristino;
- r) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali secondo le procedure di cui all'art. 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## ART. 46

### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

#### 1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) puo' disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societa' per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalita' di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

## ART. 47 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

### 1. Il sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

## ART. 48 DELEGATI NELLE FRAZIONI

1. Nelle frazioni, lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazione con esso o alle quali la regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio o spese separate, il sindaco può delegare le sue funzioni ad un consigliere comunale. È fatta salva l'applicazione dell'art. 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni e di essa viene data comunicazione al consiglio comunale.

## PARTE III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

## TITOLO I PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

### ART. 49 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalita' ed economicita' di gestione, secondo principi di professionalita' e responsabilita'.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformita' a quanto stabilito nella pianta organica e nel regolamento organico del personale.

## TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED AMMINISTRATIVI

### CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

#### SEZIONE I FUNZIONI ISTITUZIONALI

### ART. 50 INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE

1. Il segretario comunale, funzionario dello Stato, e' il titolare dell'ufficio di segreteria e svolge le proprie funzioni con autonomia e senza vincolo di rapporto gerarchico. Dipende dal sindaco esclusivamente in ordine alle direttive che gli puo' impartire per il raggiungimento dei fini contenuti negli atti di indirizzo e di programmazione approvati dal consiglio comunale, di amministrazione attiva approvati dalla giunta, nonche' in ordine agli atti di cui il sindaco stesso e' titolare quale vertice dell'amministrazione o quale rappresentante di governo.

2. Trova nella legge il fondamento dei propri compiti e delle proprie responsabilita', nonche' nel presente statuto la loro regolamentazione puntuale e la loro specificazione in relazione all'ambito di autonomia concessa all'ente.

3. Il segretario dirige gli uffici e servizi dell'ente nonche' il personale ad essi assegnato.

4. Svolge le proprie funzioni di direzione direttamente e/o tramite le figure apicali della struttura organica dell'ente che da lui dipendono collegate da un

rapporto gerarchico/disciplinare.

5. Osserva nello svolgimento delle proprie funzioni i principi di imparzialità e legalità e vigila affinché ai medesimi principi si attengano le strutture burocratico/amministrative dell'ente, fornendo, altresì, agli organi politico-amministrativi il proprio imparziale giudizio legale in ordine all'adozione degli atti degli organi collegiali di governo.

#### ART. 51

### ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Svolge direttamente tali funzioni in relazione ai lavori delle assemblee consiliari e della giunta, garantendo la fede pubblica con la sottoscrizione dei verbali delle riunioni.

#### ART. 52

### RINNOVO, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1. Riceve ed istruisce sotto l'aspetto giuridico/formale gli atti di dimissioni degli organi, le proposte di governo, le mozioni di sfiducia costruttiva.

#### ART. 53

### CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Svolge le funzioni procedurali relative alla trasmissione degli atti agli organi di controllo, ai capigruppo, al prefetto.

2. È responsabile della pubblicazione di tutti gli atti per i quali è richiesta. Per il materiale esercizio della funzione presso gli albi comunali si avvale di messi e attesta, su loro relazione, l'avvenuta pubblicazione.

3. Sottoscrive direttamente i documenti soggetti a pubblicazione anche in forma speciale e relativi al procedimento di formazione di atti amministrativi.

#### ART. 54

### PRESIDENZA DI GARA E CONCORSI

1. Presiede le commissioni previste per i concorsi e le prove di assunzione del personale.

2. Presiede inoltre le gare pubbliche da tenersi per l'appalto di opere, di

pubbliche forniture ed i servizi, per la concessione di costruzione e/o gestione di opere pubbliche, per la concessione di pubblici servizi, nonché per la vendita e l'affitto di beni. In questa veste è responsabile di tutte le procedure esecutive degli atti di amministrazione attiva assunti dagli organi collegiali dell'ente in merito all'avvio dei relativi procedimenti.

#### ART. 55 FUNZIONE NOTARILE

1. Svolge la funzione nei casi e secondo le norme fissate dalla legge.

#### ART. 56 CUSTODIA E ACCESSO DEGLI ATTI

1. È il responsabile generale della tenuta e conservazione di tutti gli atti amministrativi formati e/o giacenti nel comune. Si avvale per l'esercizio di tale funzione delle figure apicali eventualmente presenti nella struttura dell'ente, in relazione alle materie di competenza dei singoli uffici.

2. Garantisce l'esercizio del diritto di visione degli atti, autorizza il rilascio delle relative copie in armonia con il regolamento che disciplina la materia ed in osservanza dei divieti posti ai sensi dell'art. 7 comma terzo della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### SEZIONE II FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE

#### ART. 57 ISTRUZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E FORMULAZIONE DEI PARERI

1. Sulla base delle proposte pervenute al proprio ufficio, istruisce tutte le deliberazioni di competenza della giunta e del consiglio, esprimendo il proprio parere in merito alla legittimità dell'atto proposto.

2. Nei casi necessari acquisisce dalle figure apicali poste ai vertici dei servizi tecnici e contabili i pareri di competenza redatti sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

3. Può sempre richiedere che detti pareri siano espressi in relazione a specifici aspetti tecnici eventualmente non contemplati nel parere già espresso.

## ART. 58

### FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI

1. Qualora richiesto fornisce all'amministrazione ed agli uffici, sulle materie di competenza, pareri giuridico/amministrativi. Può esprimere tali pareri anche in forma propositiva assumendo l'iniziativa.

## SEZIONE III

### FUNZIONI DI GESTIONE E DIREZIONE

## ART. 59

### DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Esercita le funzioni di direzione e di organizzazione mediante istruzioni, circolari esplicative e di indirizzo, ordini di servizio.

2. Finalizza l'esercizio di dette funzioni all'ottimale impiego del personale in relazione alle esigenze dell'ente.

3. Nel rispetto delle normative vigenti adotta provvedimenti in materia di mobilità infraregionale, lavoro straordinario, congedi ordinari, missioni, permessi, aspettative, richiami e censure.

4. Promuove, inoltre, l'adozione di provvedimenti in materia di articolazione degli orari e quelli disciplinari di competenza della prevista commissione.

5. Sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dall'amministrazione, redige e/o coordina la redazione da parte degli uffici degli atti amministrativi a contenuto programmatico.

## ART. 60

### GESTIONE CONTABILE

1. Liquidava le spese impegnate ed autorizzate, i rimborsi e gli sgravi dei tributi e delle entrate indebite ed inesigibili, le missioni del personale, i compensi per il lavoro straordinario.

2. Autorizza i pagamenti e gli incassi sottoscrivendo insieme al responsabile di contabilità i relativi ordinativi.

3. Attiva i provvedimenti di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.

4. Svolge le funzioni predette secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità.

## ART. 61

## ATTIVITA' PROCEDIMENTALI

1. E' responsabile di ogni adempimento procedurale relativo alla attuazione degli atti deliberativi assunti dagli organi collegiali dell'ente, nonche' delle procedure relative agli atti per i quali possiede competenza alla loro emanazione in virtu' di leggi, del presente statuto e dei regolamenti.

2. In caso di opportunita' o di accertato inadempimento puo' avocare a se' l'esecuzione delle procedure affidate ai singoli uffici e relative a tutte le restanti fattispecie procedimentali.

### ART. 62

## ATTIVITA' PROVVEDIMENTALI

1. Nelle materie per le quali possiede competenza e' responsabile dell'emanazione degli atti finali.

2. Nei restanti casi svolge la funzione qualora all'uopo delegato o nei casi per i quali lo statuto o la legge non hanno individuato altro organo responsabile.

### CAPO II

#### UFFICI

### ART. 63

## PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attivita' per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro con analisi ed individuazione delle produttivita' e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attivita' svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- b) individuazione di responsabilita' strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilita' delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalita' di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del regolamento, e' articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

4. Nel settore dell'attivita' lavorativa verra' assicurato il principio dell'uguaglianza tra uomo-donna in applicazione della legge 10 aprile 1991 , n. 125

## ART. 64 PERSONALE

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica dell'ente;
- b) le procedure per l'assunzione del personale e cessazione dal servizio;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione, al segretario comunale ed ai responsabili, dei servizi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalita' di funzionamento della commissione di disciplina;
- f) le modalita' per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. La disciplina del personale e' riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

6. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## TITOLO III ENTI, AZIENDE, CONSORZI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

### ART. 65 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attivita' dell'ente diretta a conseguire uno o piu' obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

### ART. 66 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi,

aziende e societa' regola le finalita', l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lettera n), e n. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990 , n. 142 .

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del sindaco o sottoscrizione da parte di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennita' ed i permessi previsti dalla legge e dagli statuti.

6. Il consiglio comunale puo' delegare alla comunita' montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

#### ART. 67

#### UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 65 e dei principi della legge in riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalita' previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu' efficienti alla collettivita'.

2. Il comune puo' proporre la trasformazione della comunita' montana in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

#### ART. 68

#### PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990 , n. 142 , lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende, consorzi e societa' a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata e dai singoli statuti.

## ART. 69 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo stato.

## ART. 70 CONVENZIONE

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contengono gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

## ART. 71 CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste dall'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre a quanto previsto nel secondo comma dell'articolo

precedente, deve contenere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralita' di servizi tramite il modulo consortile.

## PARTE IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

### ART. 72 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il comune ha proprio demanio e patrimonio in conformita' alla legge.
2. I terreni gravati da uso civico sono disciplinati dalla normativa prevista dalle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilita'.

### ART. 73 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con riferimento alle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni, ed altre eventuali leggi speciali.

### ART. 74 CONTRATTI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune con la stipulazione, non essendo soggetti ad ulteriori forme di controllo.

## ART. 75 CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilita' generale del comune.

2. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme al bilancio di previsione ed al conto consuntivo del comune.

3. I consorzi ai quali partecipa il comune trasmettono alla giunta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformita' alle norme previste dagli statuti consortili. Il conto consuntivo e' allegato a quello del comune.

4. Al conto consuntivo del comune e' allegato l'ultimo bilancio approvato delle societa' nelle quali il comune ha, eventualmente, una partecipazione finanziaria.

## ART. 76 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicita' dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinche' siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quelle sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

3. L'attivita' in revisione potra' comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facolta' del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed i singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra una sfera di attivita' del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

## ART. 77 REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilita' fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilita' previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potra' prevedere ulteriori cause di incompatibilita', al fine di garantire la posizione di imparzialita' ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalita' di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativi ai sindaci delle societa' per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalita' e limiti definiti nel regolamento, il revisore avra' diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## PARTE V PARTECIPAZIONE POPOLARE

### TITOLO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

#### ART. 78 PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento alla formazione degli atti.

4. L'amministrazione puo' attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

#### ART. 79 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.

2. La giunta comunale decide sulla ricezione ed ammissibilita' delle petizioni.

3. Il regolamento interno del consiglio comunale determina la procedura della

petizione, i tempi, le forme di pubblicita' e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalita' di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

## ART. 80 INTERROGAZIONI

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'amministrazione.

2. Le modalita' dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche' adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.

## ART. 81 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la modificazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta puo' essere presentata da cittadini singoli o associati.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilita';
- d) designazione e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

## ART. 82 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La giunta comunale, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale delle proposte e presenta la sua relazione al consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il consiglio comunale e' tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della giunta.

3. Ove il consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facolta' di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

### ART. 83

#### REFERENDUM CONSUNTIVO

1. Sono previsti referendum consuntivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, interessanti l'intera collettivita', al fine di sollecitare manifestazioni di volonta' che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum sulle materie previste dall'art. 81, comma 3 del presente statuto.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento, i requisiti di ammissibilita', i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita' organizzative della consultazione.

### TITOLO II

#### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### ART. 84

#### DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il procedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facolta' di intervenire nel procedimento qualora

possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

## ART. 85

### COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalita' con cui si puo' avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente mediante idonee forme di pubblicita' che verranno stabilite di volta in volta.

3. La materia resta, comunque, subordinata alla regolamentazione ai sensi della legge 7 agosto 1990 , n. 241 .

## TITOLO III

### DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

## ART. 86

### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne' vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento, oltre ad enucleare la categoria degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralita' indistinta di destinatari, deve avere carattere di

generalita'.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti piu' idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990 , n. 241.

## ART. 87 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

## TITOLO IV DIFENSORE CIVICO

### ART. 88 NOMINA

1. Il difensore civico e' nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta.

2. Resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Puo' essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

### ART. 89 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per

preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri del culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

## ART. 90

### MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che puo', altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco e' comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

## ART. 91 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte volte a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore puo', in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

## ART. 92 INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico non viene corrisposta nessuna indennità stante la natura onoraria della carica, salvo eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'attività svolta.

## ART. 93 DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

1. Il consiglio comunale puo' valutare, previa intesa con la comunità montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal consiglio della comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

## PARTE VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

## ART. 94

### AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti;
- f) perche' il nuovo regolamento regola la materia gia' disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al sindaco o, per suo impedimento ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

## ART. 95

### PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale ed ai cittadini ai sensi dell'art. 81 del presente statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza e' attribuita alla giunta comunale dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformita' delle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione medesima nonche' per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione e' divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## ART. 96

### LE ORDINANZE

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme

legislative e regolamenti.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicita' che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo' superare il periodo in cui perdura la necessita'.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, o dall'assessore competente in materia.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma 2 .

## PARTE VII REVISIONE DELLO STATUTO

### ART. 97 MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, purché siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non puo' essere rinnovata se non sono decorsi sei mesi dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

### ART. 98 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti, devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 , n. 142 ed in altre leggi, nonche' nello statuto stesso entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## ART. 99 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il regolamento interno del consiglio comunale e' deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

3. Gli altri regolamenti devono essere approvati, se non diversamente ed espressamente previsto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

4. Le disposizioni subordinate a regolamenti attuativi o leggi di rinvio si considerano operanti sin dall'adozione dello statuto se nello stesso sono sufficientemente disciplinate.